

## **PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE CASTROVILLARI – COA 20 MARZO 2023**

La riforma CARTABIA (d. lvo 10.10.2022 n. 149 in attuazione della legge delega 26.11.2021 n. 206) ha previsto una disciplina unificata del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (PMF). Non si tratta di un procedimento speciale, ma di uno dei procedimenti nei quali può articolarsi il processo di cognizione: infatti, al pari del <procedimento semplificato di cognizione> (che ha sostituito il soppresso <procedimento sommario di cognizione>), il procedimento in materia di PMF è inserito nel libro II del CPC (<del processo di cognizione>).

Il procedimento in materia di PMF prepara il terreno all'assetto organizzativo che risulterà dall'abolizione del Tribunale per i Minorenni e dalla contestuale istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, entrambi disciplinati dalla stessa riforma Cartabia ma con effetto decorsi due anni dalla data di pubblicazione sulla GU del d.lvo 149/2022 (e quindi il **10.10.2024: vedi art. 49 d. lvo 149/2022** ).

Il Tribunale PMF sarà un' autonomo ufficio giudiziario articolato in sezioni distrettuali (aventi sede presso la sede di Corte d' appello) e in sezioni circondariali (aventi sede presso ogni sede di Tribunale ordinario). Le sezioni circondariali, in ambito civile, avranno competenza su tutti gli affari in materia di PMF che attualmente sono di competenza del Tribunale, sugli affari che l' attuale art. 38 disp. att. CC assegna al TM e sugli affari relativi all' affidamento dei minori che l' attuale legge 184/1983 assegna al TM. La sezione circondariale giudicherà in composizione monocratica e tutti i suoi provvedimenti saranno impugnabili dinanzi alla sezione distrettuale, che giudicherà in composizione collegiale. Pertanto, le sentenze e gli altri provvedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie attualmente impugnabili dinanzi alla CdA non saranno più impugnabili dinanzi alla Corte d' appello. Ove invece la sezione distrettuale del Tribunale della Famiglia giudicherà in prima istanza (in materia di adozione), i suoi provvedimenti saranno impugnabili dinanzi alla sezione minori della CdA.

## **POTERI OFFICIOSI**

La previsione di un modello processuale uniforme riguarda non solo la peculiare cadenza procedimentale degli atti delle parti e del giudice, ma anche (e soprattutto) i poteri del giudice, atteso che:

- A tutela dei minori, il giudice non è vincolato al principio della domanda ma può adottare <<i provvedimenti opportuni>> e disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal CC;
- Per tutte <le domande di contributo economico> il giudice ha poteri officiosi e può disporre indagini da parte della polizia tributaria sul patrimonio, i redditi e l' effettivo tenore di vita anche nei confronti di terzi: la possibilità di indagini nei confronti di terzi nel sistema previgente era stabilita solo ove il contributo economico fosse a favore dei minori (art. 337 ter CC), e non anche ove esso fosse a favore del coniuge separato o divorziato (art. 5 comma 9 legge divorzio, ritenuta analogicamente applicabile al caso di separazione => Cass. I<sup>a</sup> n. 10344 /2005; conforme Cass. I<sup>a</sup> 22616/2022)

## **COMPETENZA (art. 473 bis 11 / bis 47 / bis 51)**

La regola primaria in tema di competenza per territorio è che occorre far riferimento al luogo di residenza abituale del minore ove la domanda implichi provvedimenti riguardanti minori; ove la residenza del minore sia stata trasferita nell' ultimo anno abusivamente da uno dei genitori (cioè senza autorizzazione dell' altro) si fa riferimento alla residenza pregressa.

Nei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento unioni civili e di modifica delle relative condizioni, in mancanza di figli minori, si fa riferimento alla residenza del convenuto se risiede in Italia, mentre se questo è irreperibile ovvero risiede all' estero si fa riferimento alla residenza dell' attore. Caso dell' attore che chiede il solo aumento dell' assegno divorzile adendo il giudice del luogo di residenza del convenuto e questi in via riconvenzionale chiede la revoca/riduzione dell' assegno di mantenimento dei figli minori

coabitanti con l'attore e quindi residenti nel luogo di residenza del medesimo: il giudice adito è competente anche per la domanda riconvenzionale oppure dovrà declinare la competenza in favore del giudice del luogo di residenza dei minori? => art. 36 CPC

Nei casi di separazione, divorzio etc su domanda congiunta si fa riferimento alla residenza o al domicilio di una delle parti.

### **INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO (art. 473 bis da 12 e a 21)**

La disciplina degli atti introduttivi del procedimento si ispira due esigenze:

- Quella di assicurare la speditezza del procedimento;
- Quella di consentire al giudice di avere subito a disposizione tutto il materiale allegatorio e istruttorio che gli consenta di pervenire celermente ad una decisione quanto più possibile adeguata alla soddisfazione degli interessi coinvolti

Alla luce di tali esigenze, si comprende l'obbligo per il ricorrente – come anche per il convenuto – di:

- a) Indicare l'esistenza di procedimenti aventi ad oggetto la stessa domanda ovvero domande connesse
- b) Allegare, nel caso in cui vi siano domande di contributo economico ovvero siano interessati minori: la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; la documentazione relativa titolarità diritti reali e di quote sociali; gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni;
- c) Predisporre il piano genitoriale ossia la descrizione degli impegni del minore, delle sue attività scolastiche ex extrascolastiche;

Cosa succede se la parte offre indicazioni inesatte o incomplete oppure non produce la documentazione suindicata? Ovviamente non incorre in alcuna decadenza, in quanto le indicazioni e la documentazione che ha l'obbligo di fornire non è a tutela esclusiva degli interessi della parte obbligata ma a tutela di interessi superindividuali. L'inosservanza dell'obbligo è sanzionata in via indiretta dal subarticolo 18 (<*dovere di leale collaborazione*>) in sede di regolazione delle spese di lite e di valutazione della responsabilità aggravata.

Il giudice delegato dal PdT fissa l'udienza entro 90 giorni (120 se il convenuto risiede all'estero) e fissa il termine di costituzione del convenuto (almeno 30 giorni prima dell'udienza).

Tra la data della notifica del ricorso e l'udienza deve intercorrere un tempo non inferiore a 60 giorni (90 se il convenuto risiede all'estero).

Termini intermedi (art. 473 bis 17):

- 20 giorni prima dell'udienza all'attore per prendere posizione sui fatti allegati dal convenuto, modificare le domande e proporre le eccezioni e domande riconvenzionali dipendenti dalle difese del convenuto; indicare mezzi di prova e produrre documenti
- 10 giorni prima dell'udienza al convenuto per precisare e modificare domande, proporre le eccezioni relative alla *reconventio reconventionis* dell'attore, indicare mezzi di prova e produrre documenti;
- - 5 giorni prima dell'udienza all'attore per l'indicazione della prova contraria

Sui termini va rimarcato che:

- Essi sono a pena di decadenza relativamente alle eccezioni in senso stretto, alle domande riconvenzionali e alle istanze istruttorie solo ove attengano a diritti disponibili. DOMANDA: l'assegno di mantenimento del coniuge separato e l'assegno divorzile sono diritti disponibili o indisponibili?
- I **termini possono essere abbreviati** ove il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori ovvero quando è allegato che un genitore adotta condotte ostruzionistiche del rapporto del minore con l'altro genitore o la famiglia di questo (art. 473 bis 6)

### **INTERVENTO DEL TERZO (art. 473 bis n. 20)**

Con una norma che deroga alla disciplina generale del codice di rito, si prevede che il terzo che intervenga nei casi in cui non sia litisconsorte necessario può farlo entro il termine di costituzione del convenuto. La regola generale invece (art. 268 CPC) consente al terzo – non litisconsorte necessario – di intervenire sino all'udienza di precisazione delle conclusioni (ferme le decadenze che siano eventualmente già maturate).

### **PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI (art. 473 bis 15)**

E' stata prevista una sorta di procedimento accelerato nel caso in cui vi sia un pregiudizio imminente e irreparabile oppure i tempi del procedimento pregiudicherebbero l' attuazione del provvedimento. In tale caso, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, adotta i provvedimenti *inaudita altera parte* e fissa l' udienza entro 15 giorni per la conferma dei provvedimenti. Non è richiesta la presenza personale delle parti.

E' lo schema del procedimento cautelare con due peculiarità:

- 1) Non è espressamente richiesta l' istanza di parte;
- 2) Non è un procedimento *ante causam* ma contestuale all' introduzione della causa: ne consegue che il giudice, all' esito dell' udienza di conferma dei provvedimenti *inaudita altera parte* dovrà fissare l' udienza per la trattazione ordinaria, concedendo il termine per la costituzione del convenuto che però è già costituito: l' incongruenza è superabile con la richiesta del giudice al convenuto se intende avere un termine per completare le sue richieste e le sue difese; se il convenuto risponde affermativamente, il giudice fissa l' udienza ordinaria entro 90 giorni e scattano tutti i termini "ordinari" (60 giorni prima dell' udienza per la costituzione del convenuto, etc).

DOMANDA: è impugnabile il provvedimento reso in sede cautelare?

### **UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (art. 473 bis 21 e 22 e 23 e 24)**

All' udienza il giudice sente le parti personalmente e tenta la conciliazione ovvero può formulare una motivata proposta conciliativa.

Se le parti si conciliano assume i provvedimenti interinali e si riserva di riferire al collegio.

Se le parti non si conciliano, il giudice adotta i provvedimenti provvisori e urgenti e decide sull' ammissione dei mezzi di prova.

E' ribadito dal comma 2 del subarticolo 22 quanto stabiliva l' art. 189 disp. att. CPC ossia che l' ordinanza che detta i provvedimenti provvisori e urgenti è titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del giudizio. E' invece una vera novità la previsione che l' ordinanza consente l' iscrizione dell' ipoteca giudiziale, possibilità che la normativa sinora vigente, secondo la giurisprudenza e la Corte costituzionale, non consentiva in ragione dell' elevato grado di instabilità del provvedimento. Il subarticolo 36 prevede ulteriormente che tutti i provvedimenti economici, anche provvisori, sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per iscrivere l' ipoteca giudiziale.

Ove la causa non abbia bisogno di istruzione, il giudice fa precisare le conclusioni e si riserva di riferire al collegio.

I provvedimenti provvisori e urgenti possono sempre essere modificati in caso di fatti sopravvenuti e nuovi accertamenti istruttori.

### **RECLAMO (art. 473 bis 24)**

La novità della riforma è che ha reso impugnabili anche i provvedimenti provvisori e urgenti pronunciati in corso di lite.

Infatti, ferma la reclamabilità alla Cda del provvedimento reso all' esito della prima udienza (ex ordinanza presidenziale), il subarticolo 24 prevede il reclamo al collegio avverso i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che: a) sospendono la responsabilità genitoriale o la limitano; b) prevedono sostanziali modifiche dell' affidamento e della collocazione dei minori; c) affidano i minori a soggetti diversi dai genitori

DOMANDA: Il reclamo contro i provvedimenti in corso di causa vanno proposti alla Cda oppure al collegio del Tribunale?

DOMANDA: perché è previsto il ricorso per cassazione per violazione di legge solo per i provvedimenti resi dal collegio adito per il reclamo contro i provvedimenti resi in corso di causa e non anche per i provvedimenti resi dalla Cda?

DOMANDA: perché sono reclamabili i provvedimenti resi in corso di causa che prevedono sostanziali modifiche dell' affidamento e della collocazione dei minori e non anche i provvedimenti che respingono le richieste di sostanziale modifica?

### **CTU - ESPERTO – SERVIZI SOCIALI e SANITARI (art. 473 bis 25 – 26 – 27)**

E' prevista la nomina del CTU e, a differenza di quanto è stabilito nella regolazione generale in tema di CTU (artt. 191 e ss CPC), si specifica che il consulente deve indicare le metodologie usate e i protocolli seguiti. Stesso dovere di indicazione è posto a carico dei servizi sociali consultoriali incaricati di relazionare. Con una regolazione sovrabbondante, la legge specifica per la CTU e per la relazione dei servizi che i rispettivi redattori devono tenere distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni sui fatti e le dichiarazioni medesime. Probabilmente, tale distinzione è

connessa al fatto che le relazioni del CTU e dei servizi hanno, secondo la giurisprudenza, valore di prova, seppur atipica, dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dalle parti. Pertanto, la distinzione riflette la necessità che il testimone deponga sui fatti e non sulle valutazioni (anche se spesso è difficile distinguere nettamente i fatti dalle valutazioni ...).

La CTU psicologica sulla personalità delle parti è consentita nei limiti in cui abbia ad oggetto aspetti che incidano direttamente sulle capacità genitoriali.

La CTU deve altresì indicare le eventuali proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare.

Nell' intento di favorire l' intervento di figure qualificate a sostegno del nucleo familiare, la legge ha previsto la possibilità di nominare, su istanza congiunta delle parti, un esperto tra gli iscritti nell' albo dei CCTTUU (o anche non iscritto se le vi è accordo tra le parti) che aiuti il nucleo familiare a superare le conflittualità. In questo modo, il legislatore ha recepito la prassi di alcuni tribunali del ricorso alla figura del <coordinatore genitoriale>, figura riconosciuta anche dalla Cassazione, la quale ha affermato che i fatti descritti nelle sue relazioni sono fonte di prova atipica (Cass. 27348/2022).

### **TUTORE / CURATORE / CURATORE SPECIALE (art. 473 bis 7 – 8)**

E' prevista la nomina necessaria del tutore da parte del giudice che procede quando sia stata disposta la decadenza ovvero la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.

E' prevista la nomina facoltativa di un curatore (semplice) quando sia stata disposta una limitazione alla responsabilità genitoriale.

E' prevista poi la nomina obbligatoria, a pena di nullità del procedimento, di un curatore speciale nei casi in cui:

- a) È stata chiesta la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori ovvero di uno solo di essi;
- b) È stata disposta ai sensi dell' art. 403 CC la collocazione in luogo sicuro del minore ovvero nei casi di affidamento;
- c) Nel caso in cui sia emersa una situazione di pregiudizio per il minore da precluderne l' adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- d) Nel caso in cui ne abbia fatto richiesta il minore ultra quattordicenne

Si tratta del recepimento di principi già affermati dalla giurisprudenza la quale aveva a sua volta recepito le indicazioni della Convenzione del Consiglio di Europa siglata a Strasburgo il 25.1.1996 sull' esercizio dei diritti dei minori.

La Cassazione aveva già affermato che nei casi in cui il minore doveva essere rappresentato da un curatore speciale, la mancata sua nomina determina la nullità del procedimento per violazione dell' integrità del contraddittorio, con conseguente annullamento del provvedimento e rimessione della causa al primo giudice. (*<<Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 336 c.c., va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; negli altri giudizi riguardanti minori, invece, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, costituendo tuttavia il mancato ascolto del minore - ove non giustificato da un' espressa motivazione -, violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti.* (Cass. I<sup>a</sup> n. 1471 del 25/01/2021).

Purtroppo la legge crea confusione laddove prevede altresì la nomina facoltativa del curatore speciale laddove i genitori appaiano temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore (comma 2 del subarticolo 8). La differenza con il caso di nomina necessaria pare giocarsi sulla temporaneità o meno della situazione di conflitto di interessi.

Al curatore speciale il giudice può conferire poteri di rappresentanza sostanziale.

Il curatore speciale ha l' obbligo di ascoltare il minore (probabilmente si pone la necessità che l' ascolto sia documentato e quindi verbalizzato).

### **CUMULO DOMANDE DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO (art. 473 bis 49)**

E' stata prevista la possibilità del *simultaneus processus* di separazione e divorzio, ma in tal caso occorre che sia stata emessa sentenza sullo *status* di separazione passata in giudicato. Al riguardo, va considerata la previsione secondo cui le sentenze parziali sullo status delle persone possono essere appellate solo con appello immediato (art. 473 bis 22 comma 4).

### **RAPPORTI TRA TRIBUNALE ORDINARIO E TRIBUNALE PER I MINORENNI**



La parziale riscrittura dell' **art. 38 disp. att. CC** ha modificato il riparto di competenze tra il Tribunale ordinario e quello per i Minorenni.

La disciplina previgente disponeva che i procedimenti per la sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale erano di spettanza del Tribunale ordinario ove ivi fosse già pendente il procedimento di separazione, divorzio, regolazione affido per le coppie conviventi.

La nuova disciplina dispone che la *vis attractiva* del Tribunale ordinario opera anche ove il procedimento di separazione/divorzio/regolazione affido sia intrapreso dinanzi al T.O. successivamente: in tale caso il TM, d' ufficio o su istanza di parte, deve trasmettere gli atti al TO, il quale provvederà alla riunione dei due procedimenti attuando il *simultaneus processus*.